



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VARESE

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.129 DEL 07/12/2017

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ENTI DA CONSIDERARE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **sette** del mese di **dicembre** alle ore **quindici** e minuti **venti** nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Ventimiglia Claudio - Sindaco	Sì
2. Specchiarelli Bruno - Vice Sindaco	Sì
3. Grazioli Alessandro - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Marisa Stellato** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Ventimiglia Claudio** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ENTI DA CONSIDERARE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Golasecca si è avvalso, ai sensi degli artt. 3 comma 12 e 11 bis comma 4 del D. lgs 126/2014, della facoltà di rinviare all'esercizio 2017 l'adozione del nuovo piano dei conti integrato dalla contabilità economico-patrimoniale, dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria del D.LGS. 118/2011 e del bilancio consolidato (delibera CC N. 43/16.06.2015 – CC. N. 60/06.11.2015);
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D. Lgs. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011) aggiornato e modificato con DM dell' 11 agosto 2017, il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del suddetto bilancio;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 151, comma 8 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs 118/2011;

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del sopra citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- B. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO che i predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
 2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante¹. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

CONSIDERATO che il citato principio applicato del bilancio consolidato prevede che gli enti e le società compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono essere esclusi dal bilancio consolidato nei casi di:

a. Irrilevanza, quando cioè il bilancio della componente del Gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10% per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b. Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).Se

alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 18 del D.L.gs. n. 118/2011 e del comma 8 dell'art. 151 del D.L.gs. n. 267/2000, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

VISTO l'elenco degli enti, aziende e società partecipate dal Comune di Golasecca, esaminato lo stesso e individuato, sulla base dei criteri stabiliti al punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, l'elenco degli enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Golasecca, come di seguito definito:

ELENCO "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GOLASECCA:				
PARTECIPAZIONI DIRETTE:				
Denominazione / Ragione Sociale	Capogruppo	Tipologia Soggetto	Tipo di Contabilità	Quota di Partecipazione
ACCAM S.P.A.		Soc. Partecipata	Civilistica	0,613%
Autorità Bacino Lacuale		Ente strumentale partecipato	Finanziaria	0,5%
ALFA S.R.L.		Soc. Controllata	Civilistica	0,241%
Parco Lombardo della Valle del Ticino Magenta		Ente strumentale partecipato	Finanziaria	2/267

ELENCO "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GOLASECCA":				
PARTECIPAZIONI INDIRETTE:				
Denominazione / Ragione Sociale	Capogruppo	Tipologia Soggetto	Tipo di Contabilità	Quota di Partecipazione
prealpi gas S.R.L.		Soc. Partecipata	Civilistica	0,0000006905%

RILEVATO che, al fine della definizione del perimetro di consolidamento, si è tenuto conto delle seguenti considerazioni:

- La società Alfa s.r.l., Accam Spa e Prealpi Gas SRL non sono oggetto di consolidamento in quanto le quote di partecipazione risultano inferiori dell'1% del capitale ai sensi di quanto previsto dal principio contabile concernente il bilancio consolidato - Allegato 4/4 al D.L.gs. n. 118/2011;
- Il Parco Lombardo della Valle del Ticino non è oggetto di consolidamento in quanto non è possibile reperire i dati per la redazione del bilancio consolidato in quanto non è dotato di contabilità economica-patrimoniale;

CONSIDERATO pertanto che gli Enti e le società del "Gruppo Amministrazione Pubblica" sono le seguenti:

Denominazione / Ragione Sociale	Tipo Consolidamento	Quota di Partecipazione
Autorità Bacino Lacuale	Proporzionale	0,5%

CONSIDERATO inoltre che ai fini della verifica per l'individuazione degli enti, aziende e società componenti del Gruppo da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato occorre determinare la soglia di rilevanza relativa ai tre parametri indicati nella lettera a) del punto 3.1 del richiamato principio contabile, che nel caso del Comune di Golasecca, sulla base dei valori desunti dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale al 31.12.2016 approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22 maggio 2017, risulta essere:

	Comune di GOLASECCA	
	valore	Soglia di rilevanza (10% dei valori del Comune)
Totale dell'attivo	€ 9.155.003,59	€ 915.500,36
Patrimonio netto	€ 5.949.508,12	€ 594.950,81
Totale ricavi caratteristici	€ 1.971.427,02	€ 197.142,70

DATO atto che dalle risultanze sopra citate deve essere consolidato solo l'Autorità Bacino Lacuale in quanto il d.lgs 118 non prevede limiti per gli **enti strumentali controllati o partecipati** (l'Autorità di Bacino è ente strumentale partecipato in quanto nessuno esercita il controllo) e quindi deve far parte sicuramente del perimetro di consolidamento e deve essere inclusa nel bilancio consolidato a prescindere dalla quota di partecipazione;

VISTO l'art. 48 del citato Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e forma di Legge;

D E L I B E R A

- 1) Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato, di approvare, ai sensi del principio contabile sul bilancio consolidato l'elenco degli enti, aziende e società che compongono il "Gruppo Amministrazione Locale Comune di Golasecca" così come sotto riportato:

ELENCO "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GOLASECCA:				
PARTECIPAZIONI DIRETTE:				
Denominazione / Ragione Sociale	Capogruppo	Tipologia Soggetto	Tipo di Contabilità	Quota di Partecipazione
ACCAM S.P.A.		Soc. Partecipata	Civilistica	0,613%
Autorità Bacino Lacuale		Ente strumentale partecipato	Finanziaria	0,5%
ALFA S.R.L.		Soc. Controllata	Civilistica	0,241%
Parco Lombardo della Valle del Ticino Magenta		Ente strumentale partecipato	Finanziaria	2/267

ELENCO "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GOLASECCA":				
PARTECIPAZIONI INDIRETTE:				
Denominazione / Ragione Sociale	Capogruppo	Tipologia Soggetto	Tipo di Contabilità	Quota di Partecipazione
prealpi gas S.R.L.		Soc. Partecipata	Civilistica	0,0000006905%

- 2) Di approvare l'elenco degli enti, aziende e società componenti del "Gruppo Amministrazione Locale Comune di Golasecca" compresi nel bilancio consolidato così come sotto riportato:

Denominazione / Ragione Sociale	Tipo Consolidamento	Quota di Partecipazione
Autorità Bacino Lacuale	Proporzionale	0,5%

- 3) Di richiedere ai componenti il gruppo di trasmettere al Comune di Golasecca le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (in particolare: crediti, debiti, proventi e oneri, utile e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);
- 4) Di comunicare agli enti e società interessate le risultanze della presente deliberazione.

Successivamente con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, stante l'urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ENTI DA CONSIDERARE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
Contabile	Favorevole	06/12/2017	Panza Roberto	F.to Panza Roberto
Tecnico	Favorevole	06/12/2017	Panza Roberto	F.to Panza Roberto

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Ventimiglia Claudio

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 12/12/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000.
Golasecca, lì 12/12/2017

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ .
Golasecca, lì _____

Visto:
Golasecca, lì _____

Il Messo Comunale
Mondrone Antonietta

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

lì, 12/12/2017

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi
Borghi Luigia